



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 7 DEL 19-04-2017

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 21:15, nella Sala Riunioni Contram Via Le Mosse, 19 – sede provvisoria del Comune di Camerino - si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

PASQUI GIANLUCA	P	MARUCCI LEO	P
LUCARELLI ROBERTO	P	MANCINELLI ROBERTO	P
CERVELLI ERIKA	P	TROJANI FABIO	P
NALLI ANTONELLA	P	TAPANELLI PIETRO	A
VITALI TIZIANA	P	CAPRODOSSI ANDREA	P
PEPE ALBERTO	A	FANELLI MARCO	P
QUACQUARINI GIAN MARCO	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 2 Presenti n. 11

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza PASQUI GIANLUCA Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

CERVELLI ERIKA
NALLI ANTONELLA

La discussione relativa alle deliberazioni n. 5-6-7-8-9-10-11-12-13 è riportata nella deliberazione n. 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del servizio tributi;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Fabio Pieroni, responsabile del servizio Tributi, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 con i quali viene istituita l'Imposta municipale propria IMU, con l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27/12/2013 n. 147, legge di stabilità 2014, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC" del 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di Imposta municipale propria IMU, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

-Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;

RICHIAMATO il Decreto Legge 244/2016 convertito in Legge 19/2017 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote dell'imposta municipale propria IMU, deliberate per l'anno 2016 con atto di C.C. n. 26 del 28.04.2016, così come di seguito indicato:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00;

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, genitori-figli, *(con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2018)*; la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione *(con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2018)*; la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);

- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

L'imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili, in base a disposizioni di legge:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
 - abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, purché pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, ha individuato il Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote IMU, da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria IMU, approvato con deliberazione C.C. n.8 del 29.03.2012;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi (Dr. Fabio Pieroni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione (Dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1) di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;

2) di confermare per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU, deliberate per l'anno 2016 con atto di C.C. n. 26 del 28.04.2016, così come di seguito indicato:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00;

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, genitori-figli, *(con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2018)*; la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione *(con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2018)*; la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

L'imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili, in base a disposizioni di legge:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
 - abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, purché pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

3) di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2017;

4) RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

PROPONE INOLTRE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il responsabile del servizio tributi
F.to Dott. Fabio Pieroni

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile servizio Tributi (Dr. Fabio Pieroni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario (Dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Vista la votazione resa per alzata di mano ed accertatone, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito proclamato dal Presidente:

consiglieri presenti	n.	11
consiglieri assenti	n.	2 (Pepe e Tapanelli)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	3 (Trojani, Caprodossi, Fanelli)

DELIBERA

1) di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;

2) di confermare per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU, deliberate per l'anno 2016 con atto di C.C. n. 26 del 28.04.2016, così come di seguito indicato:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00;

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, genitori-figli, (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2018*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2018*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

L'imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili, in base a disposizioni di legge:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
 - abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, purché pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

3) di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2017;

4) RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione resa per alzata di mano ed accertatone, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito proclamato dal Presidente:

consiglieri presenti	n.	11
consiglieri assenti	n.	2 (Pepe e Tapanelli)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	3 (Trojani, Caprodossi, Fanelli)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 19-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 26-05-17

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 26-05-17

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-04-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA